



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE

Il g.d. dott. Bruno Malagoli,

vista la domanda depositata in data 10 aprile 2026 dalla sig.ra CARBONI DANIELA, nata a Donori (SU) il 12.12.1982, ivi residente nella Via Ciusa n. 62, c.f.: CRBDNL82T52D334U, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Valeria Orrù del Foro di Cagliari;

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

richiamato il decreto emesso in data 15 aprile 2026, con il quale è stata rilevata l'erronea qualificazione del compenso dell'*advisor* e del legale tra i crediti prededucibili e si è invitato l'OCC a riformulare la proposta ed il piano e ad integrare la relazione ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII; esaminata la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Cagliari e la successiva relazione integrativa depositata in data 29 maggio 2026 in ottemperanza al predetto decreto;

esaminato il piano di ristrutturazione integrato, riformulato a seguito del decreto del 15 aprile 2026;

RILEVATO CHE

la debitrice riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 14/2019, in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; non è soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II, e dal Titolo V, Capo IX del D.Lgs. n. 14/2019;

la debitrice versa in situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 14/2019, trovandosi in stato di crisi derivante da perdurante impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad euro 41.432,73, così suddivisa: euro 23.734,04 verso Deutsche Bank S.p.a. per finanziamento n. 3196841301 stipulato in data 07.04.2023; euro 14.976,04 verso Martingale Risk Italia S.r.l. per fideiussione prestata in favore di terzo, come da atto di precetto del 05.09.2023;

alle somme sopra indicate devono aggiungersi le spese della procedura, quantificate in: euro 619,45 (residui) per compensi OCC di Cagliari; euro 1.903,20 per compensi advisor e legale; euro 200,00 per imposta di registro; per un totale complessivo di euro 41.432,73;

la situazione di sovraindebitamento ha avuto origine circa 6 anni fa, quando la debitrice ha prestato garanzia personale (fideiussione) in favore del sig. Giovanni Cocco, allora suocero, per debiti da questi assunti nei confronti della società Martingale Risk Italia S.r.l. nell'ambito di assistenza legale per causa di usura e anatocismo; a seguito dell'inadempimento del debitore principale e dell'esiguità del suo reddito, la Martingale Risk ha escusso la fideiussione prestata dalla sig.ra Carboni, procedendo nel novembre 2023 al pignoramento del quinto dello stipendio;

in data aprile 2023 la debitrice ha contratto un finanziamento con Deutsche Bank inizialmente finalizzato all'acquisto di un'autovettura necessaria per recarsi al lavoro, poi utilizzato per l'estinzione di un precedente finanziamento e per il sostentamento personale;

la riduzione dell'orario lavorativo ha determinato una contrazione dello stipendio mensile della debitrice (circa euro 1.098,83 netti medi mensili), non più sufficiente a far fronte sia alla trattenuta del quinto che alla rata del finanziamento Deutsche Bank;

la debitrice non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal D.Lgs. n. 14/2019; non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 14/2019 (risoluzione, revoca o cessazione di precedenti procedure); non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019; non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte complessive;

la debitrice ha fornito la documentazione completa che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e reddituale, come previsto dall'art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019, e in particolare: a) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute; b) consistenza e composizione del patrimonio (assenza di beni immobili e mobili registrati); c) atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (nessuno); d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) stipendi e altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con indicazione delle spese di mantenimento;

RILEVATO CHE

a seguito del decreto interlocutorio del 15 aprile 2026, il piano di ristrutturazione è stato riformulato prevedendo il soddisfacimento dei creditori mediante suddivisione nelle seguenti classi:

Classe 1 – Creditori prededucibili, soddisfatti al 100%: compenso OCC (euro 619,45, residui) e imposta di registro omologa (euro 200,00);

Classe 2 – Creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c., soddisfatti al 100%: compenso advisor e legale (euro 1.903,20);

Classe 3 – Creditori chirografari, soddisfatti al 20,24%: Deutsche Bank S.p.a. (euro 4.803,77) e Martingale Risk Italia S.r.l. (euro 3.031,15);

l'importo complessivamente messo a disposizione ammonta ad euro 10.557,57, da pagarsi mediante rata mensile di euro 220,00 per la durata di 48 mesi, salva la possibilità di ottenere finanziamento dalla Fondazione Antiusura Caritas per l'estinzione in unica soluzione;

il compenso dell'OCC, pur essendo prededucibile, dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, procedendo il giudice alla sua liquidazione solo se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

la debitrice percepisce uno stipendio mensile netto medio di euro 1.098,83 (anno 2025), a seguito di riduzione dell'orario lavorativo;

le spese necessarie al sostentamento ammontano a euro 800,00 mensili, inferiori ai parametri ISTAT e alla soglia di povertà assoluta prevista per il nucleo familiare;

la debitrice non è proprietaria di beni immobili né di autovetture o altri beni mobili registrati; non ha compiuto atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni;

l'Organismo di Composizione della Crisi di Cagliari ha depositato relazione particolareggiata ex art. 68 del D.Lgs. n. 14/2019 e successiva relazione integrativa, comprensive di: indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata; indicazione presunta dei costi della procedura; attestazione della fattibilità del piano; valutazione del merito creditizio ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII, con specifico riferimento al finanziamento concesso da Deutsche Bank S.p.a. in data 07.04.2023, in relazione al quale l'OCC ha accertato che il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore;

RITENUTO CHE

ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli artt. 67 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019;

la domanda è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, del Codice della Crisi e dalla relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 68, come integrata in data 29 maggio 2026;

non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019;

la proposta presenta un contenuto libero, conforme a quanto previsto dall'art. 67, comma 1, prevedendo il soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti;

il piano appare *prima facie* fattibile, in quanto: la rata mensile di euro 220,00 risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, tenuto conto dello stipendio netto mensile medio di euro 1.098,83 e delle spese di mantenimento pari a euro 800,00;

il piano prevede una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte;

la durata di 48 mesi appare congrua rispetto all'entità del debito e alle disponibilità della debitrice;

RILEVATO CHE

sussistono i presupposti per la concessione delle misure protettive richieste dalla debitrice ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, al fine di conservare l'integrità del patrimonio e non pregiudicare la fattibilità del piano; in particolare, sussiste la necessità di sospendere il procedimento di pignoramento presso terzi attivato dalla Martingale Risk Italia S.r.l. sul quinto dello stipendio della debitrice, in quanto la permanenza della trattenuta renderebbe impossibile l'esecuzione del piano;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019, proposta dalla sig.ra CARBONI DANIELA, nata a Donori (SU) il 12.12.1982, c.f.: CRBDNL82T52D334U, residente in Via Ciusa n. 62 – Donori;
visto l'art. 70 CCII;

DISPONE che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

AVVERTE che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

DISPONE che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, fino alla conclusione del presente procedimento:

a) la sospensione del procedimento di esecuzione forzata (pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio) promosso da Martingale Risk Italia S.r.l., in quanto pregiudizievole per la fattibilità del piano;

b) il divieto generale di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatrice, da parte di tutti i creditori;

- c) l'adozione di ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento;
- d) il divieto per la debitrice di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

Si comunichi.

Cagliari, 19/06/2026

Il g.d.
Bruno Malagoli